Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti sono condannate alle proprie spese ed a quelle sostenute dalla Commissione.

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 19 settembre 2006, CFE/Commissione

(Causa T-100/05)

«Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche — Decisione 2004/813/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica — Persona direttamente interessata — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisione della Commissione 2004/813) (v. punti 33-41)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1).

Dispositivo

II - 72*

1)	Il ricorso è irricevibile.
2)	La ricorrente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione.
	Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 19 settembre 2006, Rodenbröker e altri/Commissione
(Causa T-117/05)	
natur	rso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat rali nonché della fauna e della flora selvatiche — Decisione 2004/813/CE — o dei siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica — Persone direttamente e individualmente interessate — Irricevibilità»
1.	Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE, Direttiva del Consiglio 92/43; Decisione della Commissione 2004/813) (v. punti 43, 46-54, 71, 74)
2.	Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli att delle istituzioni (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v punto 56)